

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO
PREVENZIONE INCENDI DEL FABBRICATO CONFERITO AL FONDO
IMMOBILI PUBBLICI SITO IN ANCONA, CORSO MAZZINI N. 55**

(CIG 60017397B2)

(CUP G36F10000220001)

FAQ

Quesito n. 1

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo e acquisizione del certificato prevenzione incendi del fabbricato conferito al fondo immobili pubblici sito in Ancona, Corso Mazzini 55, la scrivente impresa pone i seguenti quesiti in ordine di carattere di partecipazione:

Quesito n. 1

La scrivente impresa, in possesso di attestato SOA categoria OG2 classifica 2[^], può partecipare in ATI con altre due imprese in possesso di attestato SOA ambedue nella categoria OG2 di prima e associare una OS30 con classifica 2[^], formando una ATI di tipo misto. In pratica in orizzontale sulla OG2 ed in verticale sulla OS30, dichiarando il subappalto della categoria OS3?

Quesito n. 2 (in alternativa al quesito n. 1)

La scrivente impresa in possesso di attestato SOA categoria OG2 classifica 2[^], può partecipare in ATI con altra impresa in possesso di attestato SOA categoria OG2 di prima e associare una OS30 con classifica 2[^], ed altra impresa in possesso di OG11 con classifica 2[^] formando una ATI di tipo misto. In pratica in orizzontale sulla OG2 ed in verticale sulla OS30 e OG11 quest’ultima per la OS3?

Risposta

Sono validamente percorribili entrambe le proposte formulate.

Quesito n. 2

In riferimento alla gara in oggetto, non essendo in possesso della categoria OS3 e dichiarando di subappaltare obbligatoriamente il 100 % della categoria ad imprese in possesso di idonei requisiti, si chiede se si debba indicare obbligatoriamente già in questa fase il nominativo dell’impresa che eseguirà i lavori.

Risposta

Come previsto al punto A. 3 lett. n) del Disciplinare di gara, il concorrente deve indicare la percentuale e la tipologia di lavorazioni che intende subappaltare in favore di operatore adeguatamente qualificato, i cui dati identificativi tuttavia non devono essere già resi noti al momento della presentazione dell’offerta.

Quesito n. 3

per la categoria os30, trovando applicazione il comma 1 art.12 l.80/2014, la nostra società avendo la categoria prevalente in og2 in class. v, puo’ eseguire la lavorazione provvedendo solo al subappalto nel limite del 30%? o e’ obbligata ad eseguire le lavorazioni in ati verticale?

Il dubbio e’ sorto quando leggendo il capitolato speciale di appalto l’art.4 (pag.7) specificava che la categoria OS30 e’ subappaltabile nel limite del 30% trovando applicazione ai sensi dell’art.12 della l.80/2014.

Risposta

Come espressamente previsto a pag. 15 del Disciplinare di gara, l'operatore autonomamente qualificato nella sola categoria prevalente (OG2) per l'importo totale dei lavori non potrà partecipare alla presente procedura ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D.L. 47/2014 coordinato con la Legge di conversione n.80/2014. In tal caso l'operatore non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS30, anche qualora intendesse subappaltare tale categoria nel limite del 30%, dovrà necessariamente costituire un raggruppamento di impresa di tipo verticale con imprese in possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS30 o OG11 ovvero ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

La categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria, di conseguenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente deve esserne in possesso. In relazione a tale categoria pertanto il ricorso al subappalto, nei limiti del 30%, si configura come una mera facoltà della quale l'operatore economico può avvalersi per ragioni organizzative.

Quesito n. 4

In riferimento ai lavori in oggetto, la presente per formulare il seguente quesito:

categorie richiesta dal bando

OG2 classifica III subappaltabile nei limiti del 30%

OS30 classifica II subappaltabile nei limiti del 30%

OS3 classifica II subappaltabile al 100%

categorie in possesso dalla scrivente

OG2 classifica IV

OG11 classifica II

la scrivente può partecipare come impresa singola possedendo la categoria OG11 II necessaria a coprire la OS30 (come indicato dal bando) e, la categoria OG2 IV necessaria a coprire l'importo della stessa categoria OG2 e OS3 ma subappaltando il 100% di quest'ultima ?

Risposta

L'operatore non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS3 può partecipare alla presente procedura subappaltando integralmente tali lavorazioni, come previsto a pag. 3 del Disciplinare, purché il concorrente ne faccia espressa menzione nell'offerta.

In alternativa potrà essere costituito un raggruppamento di impresa di tipo verticale con imprese in possesso di adeguata qualificazione nella categoria scorporabile OS3 o OG11 ovvero ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art.49 del D.lgs. 163/2006.

Quesito n. 5

Premesso che la scrivente ditta intende partecipare alla gara in qualità di mandante della costituenda ATI verticale ----- /-----: la capogruppo --- eseguirà tutte le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2 (possedendo attestazione SOA per la categoria OG2 in classifica IV), mentre la mandante ---- le lavorazioni rientranti nelle categorie OS30 ed OS3 (possedendo attestazione SOA per la categoria OG11 in classifica IV), si chiede se tale configurazione sia ammissibile essendo la quota di lavorazioni svolte dalla mandante maggioritaria rispetto a quelle eseguite dalla capogruppo.

Risposta

E' ammissibile la configurazione da Voi proposta. Infatti il Disciplinare di gara, a pag. 15, prevede espressamente che nel caso di raggruppamenti di imprese di tipo verticale il componente indicato quale capogruppo dovrà possedere i requisiti economico finanziari tecnico organizzativi ed eseguire i lavori ascrivibili alla categoria prevalente OG2, mentre

il/i componente/i mandante/i dovrà possedere i requisiti economico finanziari tecnico organizzativi ed eseguire i lavori ascrivibili alle categorie scorporabili OS30 e OS3.

Quesito n. 6

In relazione alla gare in oggetto si chiede se la nostra impresa con certificazioni SOA: OG 2 class. IV e OG11 class. II ha i requisiti necessari per partecipare alla procedura.

Risposta

La Vs. società allo stato non risulta in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura.

Al riguardo potrete seguire diverse alternative:

- sfruttando la OG11 classifica II in luogo della OS30 è possibile partecipare **subappaltando** la OS3 (trattasi di subappalto obbligatorio per carenza di qualificazione, di conseguenza, la mancata indicazione del subappalto in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente).
- costituire un **RT verticale** sfruttando la OG11 classifica II in sostituzione della OS30 o della OS3, raggruppandovi con un soggetto in possesso dell'altra. Qualora vi raggruppate con un operatore in possesso di OG11 (in sostituzione della OS3 o della OS30) il raggruppamento si configurerà in termini di RTI misto. In tal caso, sarà sufficiente che il raggruppamento complessivamente sia qualificato nella categoria OG11 class. III, rilasciata in vigore del D.P.R. 207/10; quindi, nel caso di specie, che la mandante sia in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 class. I.
- sfruttando la OG11 classifica II in luogo della OS3 o OS30 con **avvalimento** dell'altra. In tal caso, l'impresa ausiliaria dovrà essere qualificata o nella categoria specialistica di cui codesto operatore è privo (OS3 II o OS30 II) ovvero nella OG11 classifica III in virtù del divieto di avvalimento frazionato di cui all'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 163/06.

Quesito n. 7

L'impresa ----- chiede chiarimenti in riferimento alla qualificazione della categoria OS3.

La scrivente parteciperà, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, mediante contratto di avvalimento con un impresa ausiliaria avente la categoria OG2 in V e la categoria OS 3 in I (e non in II come riportato nel bando).

Poiché tale categoria è scorporabile al 100%, ed in virtù dell'alta classifica in possesso per le altre categorie oggetto di gara, è possibile parteciparvi alla presente demandando interamente in subappalto la categoria mancante?

Risposta

Come previsto nel Disciplinare (cfr. pag. 15), l'operatore non autonomamente qualificato per la categoria scorporabile OS3 può - se qualificato nella categoria prevalente nella classifica III (in quanto copre l'importo complessivo delle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG2 e OS3) in applicazione di quanto previsto all'art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010 - subappaltare integralmente dette lavorazioni a imprese in possesso di adeguata qualificazione; trattasi di subappalto obbligatorio per carenza di qualificazione e, di conseguenza, la mancata indicazione del subappalto in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura.

Resta inteso che è comunque necessario il possesso della categoria OS30 class. II (ovvero in sostituzione della categoria OG11 class. II) prevista al punto V del Disciplinare di gara.

Quesito n. 8

Il bando della gara relativa all'affidamento dei lavori di adeguamento normativo per l'immobile conferito nel fondo immobili pubblici – Ancona Corso Mazzini 55, richiede come requisiti OG2 III-OS30 II-OS3 II e che queste ultime due categorie in sostituzione si

richiede OG11 III, avendo l'attestazione Soa per le categorie OG2 III, OS30 I e OG11 II, volevamo sapere se potevamo partecipare alla gara come impresa singola, oppure sempre come impresa singola usufruendo però dell'avvalimento di un'altra impresa.

Risposta

Codesto operatore qualificato nelle categorie e per le classifiche sopra indicate, potrà partecipare come concorrente singolo nelle seguenti modalità:

- utilizzando la OG11 II in sostituzione della OS30, subappaltando interamente la categoria mancante OS3 II (trattasi di subappalto obbligatorio per carenza di qualificazione; di conseguenza, la mancata indicazione del subappalto in sede di gara comporterà l'esclusione del concorrente);
- utilizzare la OG11 II in luogo della OS3 class. II avvalendovi di impresa qualificata nella OS30 class. II. Qualora invece l'impresa ausiliaria sia in possesso di attestazione SOA nella categoria OG11, in virtù del divieto di avvalimento frazionato di cui all'art. 49 co. 6 del D.Lgs. 163/06, è necessario che quest'ultima sia di class. III (in tal caso l'OG11 class. III coprirà sia l'OS3 class. II che l'OS30 class. II).

Resta ferma, in alternativa, la possibilità di concorrere in RTI, nel rispetto delle qualificazioni richieste nel Disciplinare.